



& Diritto Avanzato

#### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Adottabilità del minore, mancata comparizione ed audizione del genitore, conseguenze

La comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio. La violazione di questo obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all'invalidità dell'intero giudizio.

## Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 9.11.2021, n. 32661

...OMISSIS...

1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di adottabilità del Tribunale per i minorenni in relazione ad un minore straniero nato nel *OMISSIS* da una cittadina della Sierra Leone, arrivata in Italia, in stato avanzato di gravidanza, dopo essere fuggita dal suo paese con il compagno, trattenuto in Libia. Il parto è avvenuto in Italia e dopo la nascita del minore, il neonato e la madre sono stati collocati in comunità. La Corte d'Appello ed, in precedenza il Tribunale per i

minorenni hanno posto a base della loro valutazioni negative e del conseguente accertamento della condizione di abbandono le seguenti vicende successivamente occorse. In primo luogo i rapporti della madre con gli operatori sono stati descritti come difficili e caratterizzati da un comportamento non collaborativo ed "ostile" sia all'arrivo che nei primi mesi di permanenza in comunità; in secondo luogo è stato dato rilievo cruciale al tentativo di allontanamento dalla comunità con il figlio dopo circa sei mesi dalla nascita per raggiungere il padre, intanto accolto a Brescia. In terzo luogo è stato evidenziato il successivo "disinteresse" verso il minore, dall'arrivo in Francia unitamente al compagno o marito fino alla partecipazione al giudizio italiano di adottabilità. Il Tribunale per i minorenni ha sottolineato ed il giudizio è stato interamente condiviso dalla Corte d'Appello che la ricorrente non ha mostrato capacità genitoriali, ha rifiutato il sostegno offertole, ha avuto condotta gravemente lesiva degli interessi del minore, esponendolo a pericolo, portandolo via dal centro senza consenso della struttura, cui è seguito l'allontanamento dalla struttura e la mancata richiesta di contatto ed incontro con il minore per molti mesi senza neanche chiedere notizie. Le condotte stigmatizzate dagli operatori e dal giudice di merito hanno avuto le seguenti scansioni temporali. Tra la nascita del minore *OMISSIS* e l'allontanamento della madre dalla comunità sono trascorsi meno di sei mesi (7/7/2017). Il primo marzo 2018 la ricorrente ha richiesto notizie al Tribunale per i minorenni che aveva aperto la procedura di adottabilità. In questo lasso di tempo la ricorrente si è trasferita in Francia con il marito ed entrambi hanno ottenuto la protezione sussidiaria, così da poter circolare nei paesi UE.

1.1. L'osservazione specifica dei servizi territoriali sulla ricorrente si è, infine, concentrata nel periodo di tempo che è intercorso dalla nascita del minore ai sei mesi di vita dello stesso. La ricorrente è stata successivamente allontanata dalla comunità pur conoscendo la sua condizione di estrema indigenza e di mancanza di un luogo dove vivere logisticamente vicino al minore.

1.2 La Corte d'Appello ha sottolineato anche il comportamento "reticente, oppositivo e scarsamente tutelante verso il figlio"; ha evidenziato che la stessa ha dimostrato interesse prevalente nel ricongiungersi al compagno in Francia senza cogliere l'opportunità offerta dalla comunità (fino all'allontanamento coattivo dalla stessa) in funzione dell'interesse del figlio minore. Ha preferito andare in Francia ed ha così abbandonato "deliberatamente" il figlio minore. Attualmente, aggiunge la Corte d'Appello vive in Francia in modo da "disinteressarsi assolutamente del figlio di due anni".

1.3 L'inidoneità non ha dunque carattere transitorio ma stabile in quanto fondato sulla pluralità e reiterazione di comportamenti evidenziati. Il minore è sereno e felice nella famiglia affidataria.

1.4 La Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l'intervento in giudizio di *OMISSIS* anche se la documentazione a sostegno della sua dichiarata paternità non è stata ritenuta fondata su alcuna prova "certa e documentale" valida. Peraltro la sua condotta complessiva è stata abbandonica fin dalla gestazione, al parto ed ai primi "delicati anni di vita del minore".

1.5 Nel giudizio d'appello l'appellante e l'interveniente sono stati sentiti ma non viene precisato nella motivazione della pronuncia impugnata quali dichiarazioni abbiano reso.

2. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione *OMISSIS*, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso l'avv. *OMISSIS*, tutore del minore.

3. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 11 e 12, per la mancata contestazione dello stato di abbandono ai genitori e art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo a tale omissione nonché sulla mancata audizione della madre; la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., per aver omesso di esaminare il motivo di appello che aveva censurato la mancata audizione in primo grado della madre e del padre del minore; dell'art. 102 c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio con il padre; art. 354 c.p.c., per non essere stata disposta la rimessione in primo grado per provvedere all'incombente.

3.1 Il primo profilo di censura è stato così illustrato: in un primo tempo il Tribunale aveva disposto che si procedesse alla contestazione dello stato di abbandono della madre con rogatoria ma, successivamente, alla luce delle difficoltà procedurali emerse anche a causa della non agevole corrispondenza con il Consolato e la indicazione di diversa autorità per la rogatoria, il Tribunale aveva invece espresso un giudizio di superfluità processuale dell'audizione a fini (anche) di contestazione dell'abbandono, ritenendo che la stessa aveva svolto compiutamente le proprie difese

mediante l'assistenza legale avendo espresso la volontà di opporsi all'adozione e avendo dichiarato la propria disponibilità a rientrare in Italia per sottoporsi ai percorsi della genitorialità.

3.2 In relazione al vizio di omessa pronuncia la parte ricorrente ha evidenziato di aver svolto con il terzo motivo di ricorso in appello (pag. 18-20 atto di appello) una puntuale contestazione relativa alla violazione della L. n. 184 del 1983, art. 12, ritenendo l'adempimento previsto dalla norma non eludibile ma la Corte d'Appello non aveva affrontato questo motivo, verosimilmente perché superato dall'audizione delle parti in appello. Al contrario l'incombente doveva essere svolto il primo grado al fine di verificare in concreto le condizioni dell'abbandono in relazione alla madre del minore mai ascoltata specificamente prima del giudizio ed impedita a presentarsi all'udienza finché non in possesso del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, non potendo in attesa del riconoscimento del suo diritto, ad uscire dal paese che deve esaminare la domanda (la Francia). La comparizione personale dei genitori, nei giudizi volti alla dichiarazione di adottabilità non è surrogabile.

3.3 In relazione alla mancata integrazione del contraddittorio con *OMISSIS* in primo grado, si è evidenziato che si trattava di parte necessaria; che il Tribunale era a conoscenza della sua esistenza fin dal marzo 2018 cioè da quando entrambe le parti facevano pervenire una lettera con il dichiarato intento di volersi ricongiungere con il figlio minore con allegazione del certificato di matrimonio contratto in Sierra Leone. I dubbi sulla sua formale legalità avrebbero dovuto ulteriormente indurre all'integrazione del contraddittorio ed all'audizione della parte anche al fine di verificare l'esigenza di approfondire l'istruzione probatoria sulla sua paternità.

3.4 In ordine logico si deve affrontare in primo luogo il vizio di omessa pronuncia. Effettivamente non risulta affrontato il motivo d'appello relativo all'omessa integrazione, in primo grado, del contraddittorio nei confronti del soggetto che si è espressamente dichiarato padre del minore. Deve, tuttavia, ritenersi implicitamente assorbita la censura dal positivo giudizio di ammissibilità dell'intervento di *OMISSIS* nel giudizio di secondo grado.

3.5 E' necessario, pertanto, esaminare il fondo delle censure articolate nel primo motivo, da ritenersi non assimilabili in un'unica questione, non essendo sovrapponibili le posizioni processuali degli attuali ricorrenti nei procedimenti di merito.

Nel giudizio di primo grado si è costituita la madre della minore e non è stata autorizzata la partecipazione al giudizio di *OMISSIS* essendo stato affermato che non vi erano parenti entro il quarto grado cui poter affidare il minore L. n. 184 del 1983, ex art. 10, comma 2.

E' stata, inoltre, ritenuta "superflua" l'audizione della madre alla luce delle risultanze istruttorie.

3.6 Il primo motivo di ricorso intercetta, di conseguenza, un triplice ordine di quesiti. Il primo riguarda gli effetti della mancata audizione del genitore nel giudizio di primo grado relativo alla dichiarazione di adottabilità e, più specificamente, la sanabilità dell'omissione con l'esecuzione dell'incombente nel grado successivo. Il secondo la necessità di procedere ad un'indagine effettiva, nel primo grado di giudizio, in relazione all'esistenza di genitori o parenti entro il quarto grado, in particolare, quando vi sia chi rivendica la qualità di genitore biologico. Il terzo la necessità di disporre comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti di chi si dichiara padre del minore, ove vi siano indizi fattuali rilevanti, al fine di disporre l'audizione anche al fine di accertarne la genitorialità ove necessario, mediante i poteri istruttori officiosi di cui dispone il Tribunale per i minorenni. Anche per quest'ultimo quesito si pone il tema della sanabilità del difetto d'integrazione del contraddittorio mediante la dichiarazione di ammissibilità del suo intervento in appellante.

3.7 In ordine al primo quesito è necessario riprodurre la L. n. 183 del 1984, art. 12, primi tre commi: "Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia." Al tribunale per i minorenni si impone l'esecuzione preventiva d'indagini sulla famiglia di origine al fine di procedere alla completa attivazione del contraddittorio "necessario" con i genitori e con i parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con il minore. Quest'ultima condizione può essere oggetto di valutazione preventiva soltanto ove sia stata concretamente possibile l'attivazione e lo sviluppo dei rapporti "significativi" con il minore, dovendosi altrimenti verificarne l'effettività attraverso la comparizione e l'audizione.

3.8 Per quanto riguarda i genitori la comparizione effettiva e la loro audizione costituisce un segmento ineludibile del procedimento di primo grado perché diretta in primo luogo ad evidenziare i profili di criticità nell'esercizio della genitorialità che hanno condotto all'avvio di un procedimento che può concludersi con la definitiva recisione del rapporto con il figlio minore ed a consentire l'interlocuzione e la difesa personale della parte al riguardo oltre che ad avere un quadro più completo delle ragioni dei comportamenti che hanno determinato l'allarme degli organi della procedura e dei servizi territoriali.

Deve, pertanto, escludersene la sanabilità con l'esecuzione dell'incombente in secondo grado proprio per la centralità del fattore tempo in questi giudizi che si occupano di un minore in crescita e del legame con la sua famiglia di origine. L'elemento del tempo non può, di conseguenza essere valutato soltanto in relazione alla fase di sviluppo psico fisico del minore oggetto di accertamento, ed alle sue esigenze di stabilità affettiva e relazionale ma deve tenere conto quanto meno con pari rilievo dell'irreparabilità del pregiudizio per la perdita anche transeunte della relazione genitore figlio che colpisce entrambi gli attori della relazione filiale, ponendosi in netto contrasto con la L. n. 183 del 1984, art. 1.

3.9 Con riferimento al caso di specie, il giudizio di primo grado è iniziato poco tempo (qualche mese) dopo il collocamento del minore presso la famiglia affidataria (13 dicembre 2017) e si è concluso con deposito della pronuncia il 4 febbraio 2019. Il procedimento d'appello si è concluso nel maggio del 2020 (comunicazione telematica della sentenza impugnata alla parte: 5 maggio 2020). La ricorrente è stata sentita il 4 ottobre 2019 (pag. 20 ricorso) a quasi due anni dall'inizio del collocamento del minore presso la famiglia affidataria e dopo più di due anni dall'allontanamento dalla comunità e dalla mancanza di rapporti con il minore. La scansione dei tempi pone efficacemente in luce come la dilazione temporale dell'audizione sia stata, anche in concreto, profondamente lesiva del diritto di difesa della ricorrente, non essendo stata messa in condizione di spiegare le ragioni reali del suo allontanamento, del suo trasferimento in Francia, della raggiunta condizione di stabilità familiare grazia al permesso di soggiorno e di esprimere la propria ferma volontà di assumere la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Deve, aggiungersi, che degli esiti dell'audizione in appello non vi è traccia nella giustificazione argomentativa della conferma dell'adottabilità, tutta esclusivamente centrata sulla valutazione delle condotte della ricorrente ante giudizio di primo grado.

3.10 In conclusione la comparizione ed audizione del genitore è scansione ineludibile ed improcrastinabile del giudizio di primo grado davanti al Tribunale per i minorenni volto all'accertamento delle condizioni per la dichiarazione di adottabilità del minore al pari dell'integrazione necessaria del contraddittorio. La violazione di questo obbligo determina una lesione effettiva ed insanabile del diritto di difesa del genitore e conduce all'invalidità dell'intero giudizio. La Corte d'Appello non ha fatto buon governo di questi principi, ritenendo superflua l'audizione della ricorrente in primo grado, nonostante la piena disponibilità della parte a porvi esecuzione e l'insussistenza delle condizioni indicate nella L. n. 184 del 1983, art. 11. La necessità dell'audizione è stata, peraltro, costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15369 del 2015; relativa all'obbligo di audizione in appello ma in relazione ad una fattispecie in cui

i genitori non si erano costituiti in primo grado; 7959 del 2010 su obbligatorietà audizione in primo grado sanzionata L. n. 184 del 1983, ex art. 15, lett. a)).

4. Il secondo quesito riguarda la posizione processuale di *OMISSIS* che fin dal primo grado di giudizio si è dichiarato padre del minore, (entrambe le parti hanno inviato lettera specificamente diretta ad ottenere il ricongiungimento con il minore prima del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni). La ricorrente ha fornito al riguardo certificazione relativa al matrimonio contratto in Sierra Leone e in appello è stato prodotto documento attestante il riconoscimento del figlio effettuato in Francia.

4.1 Ritiene il Collegio, che la L. n. 184 del 1983, art. 10, commi 1 e 2 ed art. 11, comma 1, impongono al Tribunale di eseguire preventivamente indagini officiose sul nucleo familiare di riferimento del minore che riguardi i genitori e i parenti entro il quarto grado. Le due norme che si riproducono devono essere lette in modo coordinato: art. 10, comma 1 e 2: "1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'art. 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. Art. 11, comma 1: "Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore".

4.2 La cruciale rilevanza di queste indagini e la gravità del mancato adempimento si coglie in primo luogo proprio in funzione dell'obbligo di integrazione del contraddittorio e di comparizione delle parti contenuto nel successivo art. 12 ed ha ad oggetto preliminare, ove ve ne sia l'esigenza, come avvenuto nella specie, proprio la verifica della genitorialità. Se per uno dei due genitori non vi sia una palese ed indiscussa prova della discendenza biologica ma, tuttavia, esistano indizi fattuali non trascurabili, (nella specie la lettera inviata al Tribunale nel marzo 2018 nella quale sia la ricorrente che il marito si dichiarano genitori del minore; il certificato di matrimonio prodotto dalla madre) il Tribunale per i minorenni non può escludere l'integrazione del contraddittorio, senza svolgere alcuna seria indagine od accertamento officioso, limitandosi ad un esame formalistico della documentazione proveniente da cittadini stranieri, che hanno dovuto lasciare il loro paese in condizione di pericolo per la propria incolumità, come attestato dal riconoscimento della protezione sussidiaria. Così operando il giudice di primo grado ha impedito l'esercizio del diritto di difesa nel giudizio fin dal suo sorgere per uno dei soggetti su cui primariamente avrebbe dovuto svolgere le indagini cui era tenuto. L'ammissibilità dell'intervento in appello non può spiegare alcuna efficacia sanante, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, sia per la insolita giustificazione fornita a sostegno dell'ammissibilità, fondata esplicitamente ed esclusivamente su una mera esigenza di regolarità "formale" del giudizio, e non sul riconoscimento della genitorialità della parte o, quanto meno sulla necessità di accertarla, sia per le ragioni già svolte, in particolare nel par. 3.10 in relazione alla ricorrente, attesa la gravità delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di adottabilità per i genitori biologici e per il minore. Deve aggiungersi che nel giudizio di secondo grado la valutazione della capacità genitoriale di *OMISSIS* è stata desunta, sia pure del tutto genericamente, da una condotta volontariamente assente, pur nella conoscenza, ampiamente dimostrata nell'illustrazione dei fatti (pag. 4 e 5 provvedimento impugnato) della situazione di estrema difficoltà oggettiva dello stesso a seguire la

ricorrente nella gestazione (era detenuto in Libia) e il minore "nei primi delicati anni di vita"(era in Francia come richiedente asilo e non poteva lasciare quel paese).

5. Ritiene in conclusione il Collegio che il primo motivo di ricorso sia fondato in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio in primo grado nei confronti di *OMISSIS* e di disporre la comparizione personale e l'audizione di entrambi nel medesimo procedimento.

5.1 Il mero decorso del tempo dall'inizio della collocazione del minore in famiglia affidataria non può essere l'esclusivo elemento di giudizio nei giudizi relativi alla dichiarazione di adottabilità. Se la stabilità affettiva e relazionale costituisce certamente un fattore di equilibrio nello sviluppo del minore, non può sostenere la esclusione dell'esercizio di difesa delle parti, partendo dal livello primario costituito dall'integrità del contraddittorio e, data la irreversibile perdita della genitorialità che consegue alla dichiarazione di adottabilità, alla comparizione personale ed audizione delle stesse. Nella specie la ricorrente non è stata posta in condizione di rappresentare la propria spiegazione delle condotte che le sono state contestate, a fronte di un sostegno comunitario che è durato pochi mesi e che si è concluso con l'allontanamento della stessa senza considerare le condizioni di vita cui sarebbe stata esposta in mancanza di risorse economiche, linguistiche e professionali e il ricorrente è stato pretermesso illegittimamente dal giudizio di primo grado.

6. All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento dei rimanenti e ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, deve essere disposto il rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di *OMISSIS* e alla comparizione personale ed audizione dello stesso e di *OMISSIS*.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbi gli altri. Visto l'art. 354 c.p.c., comma 1, rinvia al Tribunale per i minorenni di Napoli in diversa composizione.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

